

Prot. n° 1741
del 11/06/2025



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Presidenza

A tutti i magistrati delle Sezioni Civili
Ai funzionari della Volontaria Giurisdizione
Al direttore amministrativo dell'area civile
All' Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
Dipartimento Salute Mentale **Sede**
Al S.P.D.C. di Correggio
All'Arcispedale SMN di Reggio Emilia
Al Sindaco del Comune di Reggio Emilia Sede
Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia Sede
All'Ospedale Civile di Baggiovara
All'Ospedale Civile di Parma
All'Ospedale Sant'Orsola di Bologna

e per conoscenza

Al Procuratore della Repubblica in sede
Al Presidente dell'Ordine degli avvocati di Reggio nell'Emilia

Oggetto: trattamento sanitario obbligatorio – sentenza C. Cost. n. 76/2025

Con sentenza n. 76/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del giorno 4.6.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 833/1978, art. 35 (*Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale*):

“– nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»;

– nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»;

– nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»;

2) [...] nella parte in cui non prevede, al quarto comma, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»”.

Conseguentemente a tale decisione il citato art. 35, commi da 1 a 4, L. n. 833/1978, deve leggersi come segue, con effetto dal giorno 5.6.2025:

“1. Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

2. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni, sentita la persona interessata e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

3. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.

4. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è venuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso”.

Ai sensi di tale decisione, e con riserva della valutazione da compiersi da parte di ciascun singolo magistrato, **si rappresenta ai Comuni** che dovessero emettere provvedimenti che dispongono trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, che la convalida del provvedimento non appare possibile in assenza della prova che si sia provveduto alla comunicazione al paziente del provvedimento emesso a suo carico, adempimento da considerarsi costituzionalmente necessario.

Si pregano dunque i Sigg.ri Sindaci di far pervenire alla Cancelleria del Giudice tutelare, entro le 48 ore dalla convalida del trattamento sanitario obbligatorio da parte del secondo medico, i seguenti documenti:

- 1) La proposta del medico con la relativa motivazione e la convalida, munite di data e orario, unitamente alla documentazione medica ritenuta utile e opportuna;
- 2) La prova dell'avvenuta comunicazione dell'ordinanza sindacale all'interessato o al suo legale rappresentante;
- 3) L'indicazione della struttura sanitaria presso la quale il paziente è ricoverato.

Nella giornata del sabato e nelle giornate prefestive la Cancelleria riceverà gli atti dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Ove il paziente non fosse a conoscenza della lingua italiana, la richiesta dovrà essere tradotta in una lingua che questi comprenda, a cura del Comune, che comunicherà al Tribunale il nominativo e i contatti dell'interprete nominato dal Comune medesimo.

Compatibilmente con le effettive condizioni del paziente riferite dai sanitari che lo hanno in cura e nella preminente considerazione della tutela della sua dignità e della sua salute, l'audizione da parte del Giudice tutelare avverrà al più presto possibile e comunque dovrà svolgersi entro le 48 ore dalla notifica a questi dell'ordinanza che dispone il trattamento sanitario.

L'audizione avverrà da remoto mediante collegamento audiovisivo, avendo cura la struttura ospedaliera di predisporre un idoneo ambiente ove il colloquio possa avere luogo.

La struttura sanitaria comunicherà alla Cancelleria, tramite i recapiti sotto riportati, i contatti del referente interno per il colloquio e l'indirizzo di posta elettronica presso il quale il Giudice invierà il collegamento per l'effettuazione dell'udienza -, ovvero, laddove ritenuto necessario o opportuno, in presenza presso la struttura sanitaria, non prevedendo il *decisum* della Corte costituzionale alcuna deroga all'ordinario regime delle udienze.

Recapiti della cancelleria:

dal lunedì al venerdì:

volgiurisdizione.stragiudiziale.tribunale.reggioemilia@giustiziacert.it

0522 510609/510632/510629

Per la mattina del sabato la comunicazione dovrà avvenire esclusivamente tramite telefono al numero 0522 510611

Reggio Emilia, 11 giugno 2025

Il Presidente
Cristina Beretti

